



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **13** registro Delibere – Seduta del **21/04/2021**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE IN ADEGUAMENTO AL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.**

L'anno 2021 addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO		X
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO		X
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO		X
GUZZARDI DANIELA	X	
TOTALE	10	3

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri ALLEGRI, AMENDOLA e VILLA, giusta comunicazione verbale effettuata durante l'appello d'inizio seduta.

Udito l'intervento del consigliere CALCATERRA:

- *modifica regolamento dell'imposta di soggiorno. La normativa vigente a modifica della precedente normativa individua il gestore come responsabile di imposta anziché come sostituto d'imposta;*
- *la necessità di istituire un'ulteriore data per il versamento dell'imposta, oltre alle 02, già previste per 16/09, in aggiunta a quelle che erano previste per 16/07 e per 16/11;*
- *riduzione del 50% dell'imposta dovuta per ospite presenti per ragioni lavorative ed altre marginali modifiche.*

Consigliere MARITANO interviene precisando che:

- *2019: imposta di soggiorno € 36.000;*
- *2020: imposta di soggiorno € 15.700;*
- *Imposta modesta, probabile che ci sia una forte evasione.*

Chiede l'attivazione per recuperare l'evaso se vogliamo mantenere l'imposta.

Chiede se non sia opportuno utilizzare queste entrate per sostenere le attività di ristorazione in difficoltà.

SINDACO precisa:

- *iniziative di tipo turistico capitolo pari a zero, per cui queste somme sono utili per promuovere turismo, sport. 36.000 Euro sono stati ossigeno vitale per organizzare eventi e supportare anche le associazioni che ci hanno supportato.*
- *abusivismo turistico seconde case: nel 2019 abbiamo sanzionato. Tutela anche delle attività legali e alla concorrenza illegale. Già fatto incontro con esercenti. Le modifiche sono state approvate dalla riunione con le associazioni di categoria. Con i singoli esercenti si terranno delle riunioni. Le associazioni hanno assicurato di condividere con gli esercenti gli esiti delle riunioni/incontri.*

Consigliere CALCATERRA precisa che le stesse associazioni chiedono di mantenere le imposte per promuovere il turismo e su richiesta del consigliere MARITANO su come sono state investite queste somme il consigliere precisa "con iniziative nel territorio" concordate con gli esercenti

Emendamento votato all'unanimità (10)

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS21042021, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE IN ADEGUAMENTO AL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2018, il Comune di Borghetto S. Spirito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2018, ha istituito l'Imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;

RICHIAMATI:

- il *Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria*, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Borghetto S.Spirito ha aderito con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 15 novembre 2017;
- *l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona*, tra le Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture turistico ricettive e i Comuni aderenti, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 dell'11 dicembre 2017;

VISTI:

- l'art. 4 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di imposta di soggiorno;
- l'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;
- l'articolo 180, commi 3 e 4, del D.L. 19/07/2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17/07/2020, n. 77, che ha modificato l'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s.m.i., mediante aggiunta del comma 1 ter, ed integrazione dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21/06/2017, n. 96;

DATO ATTO che le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di soggiorno dai commi 3 e 4 dell'art. 180 del citato D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, riguardano in particolare la figura del gestore delle strutture ricettive (compresi altresì i locatori di alloggi turistici), che sono stati individuati quali responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi del tributo;

DATO ATTO che le nuove disposizioni recate dall'articolo 180 del summenzionato D.L. n. 34/2020 dispongono altresì:

- a) la presentazione, da parte dei gestori delle strutture ricettive (ed assimilati), di una dichiarazione cumulativa, da presentare esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;
- b) la modifica del sistema sanzionatorio nel caso di:
 1. omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
 2. di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le dovute modifiche alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, non più compatibili con le nuove norme recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020;

VISTE altresì le osservazioni e proposte di modifica al Regolamento, avanzate da diversi comuni della Provincia di Savona che hanno istituito sul proprio territorio l'imposta di soggiorno, discusse nella videoconferenza, convocata dalla Camera di Commercio di Savona, tenutasi in data 01/12/2020 di concerto con le Associazioni provinciali di categoria e in particolare:

- la necessità di istituire una ulteriore rata di versamento dell'imposta al 16 settembre in aggiunta a quelle già vigenti del 16 luglio e 16 novembre, al fine di migliorare, già nel corso dell'anno di competenza, l'utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento dell'imposta di soggiorno;
- la necessità di introdurre una nuova riduzione, pari al 50% dell'imposta, per coloro che soggiornano in strutture ricettive per esigenze lavorative nel comune e a condizione che siano documentate dal datore di lavoro;
- la necessità di elevare a € 30,00 l'importo minimo al disotto del quale non è possibile rimborsare somme versate in eccesso;
- la conferma della presentazione al 30 gennaio di ciascun anno del conto della gestione relativa all'anno precedente, in coerenza a quanto risposto a seguito di espressa richiesta avanzata dal comune di Loano alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Liguria;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere agli opportuni adeguamenti regolamentari in funzione di quanto sopra evidenziato, con specifico riferimento ai seguenti articoli:

- ✓ Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari
- ✓ Art. 6 Agevolazioni ed esenzioni
- ✓ Art. 7 Obblighi tributari e gestionali
- ✓ Art. 8 Versamenti
- ✓ Art. 11 Sanzioni
- ✓ Art. 12 Riscossione coattiva
- ✓ Art. 13 Rimborsi

come meglio specificato nel quadro sinottico – allegato a) testo allegato al presente provvedimento;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al **31 marzo 2021** dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 marzo 2021 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

VISTO l'art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO in particolare il comma 15-quater - il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RICHIESTO parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 4542 del 25 febbraio 2021;

ACQUISITO pertanto parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 4571 del 25 febbraio 2021;

DATO ATTO dell'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 35 – comma 7° - del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, prot. com.le n. 4660 del 26 febbraio 2021;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI i pareri di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 2 (due) allegati, costituiti da:

- quadro sinottico modifiche al Regolamento - allegato a);
- Regolamento modificato - allegato b);

VISTI:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in relazione all'art. 42, comma 2, lett. a) ed f), del D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

UDITO l'intervento del consigliere Calcaterra che precisa che per un refuso è stato inserito tra gli articoli modificati del regolamento l'art. 12 Riscossione coattiva in realtà non oggetto di modifica con conseguente proposta di emendamento volto ad escludere il citato articolo.

CON VOTI favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti

DELIBERA

1. di escludere dagli articoli oggetto di modifica del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno l'art. 12 Riscossione coattiva;

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 3 (tre) [consiglieri: MARITANO, OLIVA e GUZZARDI], astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di ritenere, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, a riforma di quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 9 del 26 marzo 2018 e ss.mm.ii., (Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno) le modifiche rappresentate nel quadro sinottico - allegato a), che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, di conseguenza, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel testo modificato - allegato b), che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui al precedente punto 3) acquistano efficacia al decorrere dei termini indicati all'art. 13 – comma 15-quater – del D.L. n. 201/2011;
5. di dare atto che per quanto non disciplinato dall'allegato Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;
6. di demandare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Carolina Bongiorno

Il Segretario
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.
